



PROVINCIA DI VERONA

Area Funzionale Manutenzione Patrimonio Edilizio e Rete Viaria Provinciale
Servizio Programmazione, Controllo, Amministrazione

ORDINANZA N.° 562 /2011 DEL - 7 NOV 2011

Pagina 1/3

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DI

AFFI	BADIA CALAVENA	BARDOLINO
BOSCO CHIESANUOVA	BRENTINO BELLUNO	BRENZONE
CAPRINO VERONESE	CAZZANO DI TRAMIGNA	CERRO VERONESE
COLOGNOLA AI COLLI	COSTERMANO	DOLCÈ
ERBEZZO	FERRA DI MONTE BALDO	FUMANE
GARDA	GREZZANA	ILLASI
LAVAGNO	MALCESINE	MARANO DI VALPOLICELLA
MEZZANE DI SOTTO	MONTEFORTE D'ALPONE	MONTECCHIA DI CROSARA
NEGRAR	PASTRENGO	RIVOLI VEORNESE
RONCÀ	ROVERÈ VERONESE	SAN GIOVANNI ILARIONE
SAN MARTINO BUON ALBERGO	SAN MAURO DI SALINE	SAN PIETRO IN CARIANO
SAN ZENO DI MONTAGNA	SELVA DI PROGNO	SOAVE
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	SANT'ANNA D'ALFAEDO	TORRI DEL BENACO
TREGNAGO	VELO VERONESE	VERONA
VESTENANOVA		
CORPO FORESTALE DELLO STATO VIA CARLO EDERLE 16 37126 VERONA	COMUNITÀ MONTANA DEL BALDO	COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA
PARCO DELLA LESSINIA	ALLA PROVINCIA AUTONOMADI TRENTO	ALLA REGIONE VENETO Assessorato ai Trasporti VENEZIA
AL COMPARTIMENTO A.N.A.S. DI VENEZIA	ALLA SOCIETÀ VENETO STRADE S.P.A VENEZIA	ALLA PROVINCIA DI VENEZIA
ALLA PROVINCIA DI VICENZA	ALLA PROVINCIA DI PADOVA	ALLA PROVINCIA DI ROVIGO
ALLA PROVINCIA DI TREVISO	ALLA PROVINCIA DI BELLUNO	AL COMANDO CARABINIERI VERONA
ALLA QUESTURA UFFICIO GABINETTO VERONA	ALLA PREFETTURA DI VERONA	AL COMANDO POLIZIA STRADALE VERONA

Ufficio responsabile del procedimento

Servizio Viabilità (0811)

indirizzo
Funzionario P.O.
telefono
fax
e-mail
web
web fornitori

Via Franceschine, 10 - 37122 Verona
Ing. Pietro Luca Zecchetti
045-9288944
045-9288976
pietro.zecchetti@provincia.vr.it
www.provincia.vr.it

ref. protocollo n.
codice fiscale 00654810233
partita IVA 00654810233
posta certificata
(PEC) provincia.verona@cert.ip-veneto.net
allegati n.
file 07/11/11catene INVERNO 2011_12.odt



ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA VERONA	AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO VERONA	UFFICIO DEL GENIO CIVILE VERONA
ALL'AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI VERONA S.P.A VERONA	ALLE POSTE ITALIANE S.P.A C.M.P. TRASPORTI PIAZZA XXV APRILE 4/A VERONA	AL SERVIZIO DI URGENZA ED EMERGENZA MEDICA - S.U.E.M. VIA DELLE MENEGONE VERONA
ALLA POLIZIA PROVINCIALE	AL SERVIZIO TRASPORTI ECCEZIONALI	
AL SERVIZIO DIREZIONE LAVORI DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO		AL SERVIZIO VIABILITA'

Oggetto: Obbligo di transito con catene e/o pneumatici da neve sulle strade provinciali durante la stagione invernale 2011/2012

Decisione La Dirigente Ing. Elisabetta Pellegrini, in sostituzione¹ dell'Ing. Riccardo Castegini, ordina l'obbligo di circolazione con catene e/o pneumatici da neve, in caso di precipitazioni nevose o presenza di ghiaccio sulla carreggiata, lungo le strade provinciali.

Tal obbligo avrà validità per tutta la stagione invernale 2011/2012 in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose.

Fatto Il Servizio Viabilità della Provincia di Verona, la necessità di emanare l'ordinanza che obbliga la circolazione con catene e/o pneumatici da neve sulle strade provinciali in occasioni di precipitazioni nevose durante la stagione invernale 2011/2012. Tale obbligo sarà reso pubblico mediante la preventiva posa della segnaletica, prevista dall'art. 122 figura II 87 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, da parte degli addetti alla manutenzione della Provincia di Verona, ogni qualvolta ciò si renda necessario in relazione alle condizioni della sede stradale.

Motivazione La decisione si basa sulla normativa in nota riportata² ed al fine di rendere meno pericolosa la circolazione sui diversi tratti di strade provinciali, prevenendo


¹ richiamato il decreto del Presidente della Provincia n.77 del 27 ottobre 2011 che ha stabilito la sostituzione temporanea del dirigente coordinatore dell'area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale, Ing. Riccardo Castegini, con l'Ing. Elisabetta Pellegrini, per il periodo 01/11/2011-30/04/2012

² **Codice della Strada; articolo 6:** Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati - co. 4. L'ente proprietario della strada pub. con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antidive o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; (1) Lettera modificata dalla legge 29 luglio 2010 n.120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145) - CAPO I - MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA. DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 - La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed unità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione) 1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente: «e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antidive o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».

conseguentemente l'eventualità di incidenti stradali che si possono verificare in occasione di nevicate durante la stagione invernale.

Avvertenze La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal Codice della Strada e gli altri provvedimenti previsti dal Regolamento di esecuzione e di applicazione, che saranno tempestivamente apposti a cura del personale addetto alla manutenzione del Servizio Viabilità della Provincia di Verona. La stessa è resa nota mediante la pubblicazione sul sito Internet della Provincia.
Le Guardie e gli Agenti della Forza Pubblica³ sono incaricati di far osservare e vigilare il rispetto del presente provvedimento..

Ricorso Chi ha validi motivi per contestare questo provvedimento può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto⁴ o al Presidente della Repubblica⁵

Il Dirigente in sostituzione
Ing. Elisabetta Pellegrini


³ L'articolo 12 del codice della strada prevede che l'espletamento dei servizi di polizia stradale spetti a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei Carabinieri; d) al Corpo della Guardia di Finanza; e) ai Corpi e ai Servizi di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale. Inoltre, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti, e dal personale dell'ANAS; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero della marina mercantile; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile.

⁴ Entro 60 giorni dal ricevimento della presente ordinanza.

⁵ Entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento